



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Sassari

*REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ IN DATA _____

Articolo 1 Principi generali e normativa

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove i principi per garantire una corretta convivenza tra l'uomo e le specie animali presenti nel proprio territorio.
2. Il Comune di Santa Teresa Gallura, nel rispetto del principio di tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare, verso i più deboli, garantisce il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra la specie umana e quella animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Santa Teresa Gallura promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. Il comune di Santa Teresa Gallura, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e del sistema educativo in generale, rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, promuove l'educazione al rispetto per gli animali e al principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il comune di Santa Teresa Gallura si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti e dal presente regolamento.
6. Condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco nel 1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.
7. Il Comune di Santa Teresa Gallura riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
8. Il Comune di Santa Teresa Gallura, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ASSL N.2 DELLA GALLURA, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti al personale addetto ai servizi di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

9. Il Comune di Santa Teresa Gallura, i Servizi Veterinari dell'ASSL N.2 DELLA GALLURA e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

10. Le principali normative di riferimento sono le seguenti :

a) Legge 14 Agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

b) Legge Regionale 18 Maggio 1994, n.21, "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" e Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione ;

c) Legge Regionale 1 Agosto 1996, n.35, "Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 18 Maggio 1994, n.21, recante "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";

d) D.P.G.R. 4-3-1999, n.1, "Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e della legge regionale 18 maggio 1994, n.21, e della legge regionale 1 agosto 1996, n.35 sulla prevenzione del randagismo.

e) Dichiarazione Universale Dei Diritti Dell' Animale, Unesco, Parigi, 15 Ottobre 1978;

f) Regio Decreto 19 Ottobre 1930, n.1398, Codice Penale e modifiche del Codice Penale con la legge 20 luglio 2004 n. 189 "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Articolo 2 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale (L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D. Lgs 267/2000- Testo Unico degli Enti Locali) per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Articolo 3 Competenze del Comuni

1. Il Comune, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Ai Comuni, in base all'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Comune, in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali (DPR 31.03.1979) dispone delle cure non coperte dal servizio della ASSL N.2 DELLA GALLURA e dispone l'adozione di eventuali ordinanze di sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o di ordine pubblico.

4. Al Comune, ai sensi della L.14 Agosto 1991 n. 281, della Legge regionale n.21 del 18/05/1994 e s.m.i. e del D.P.G.R. 4-3-1999 Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, spettano altresì le seguenti competenze:

a) tramite la Polizia Locale e le Associazioni per la protezione degli animali, esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile convenzionato;

b) è responsabile della gestione del ricovero dei cani nei canili convenzionati e deve vigilare continuamente sulla stessa;

c) attua piani di controllo delle nascite degli animali, attraverso la sterilizzazione;

d) risana, laddove esistenti, i canili comunali e costruisce rifugi per i cani;

e) gestisce i canili ed i gattili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o, ove ciò non sia possibile, con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

f) censisce, cattura, reimmette nel loro territorio e provvede alla cura ed al mantenimento dei gatti liberi appartenenti a colonie, anche attraverso il servizio

veterinario della ASSL N.2 DELLA GALLURA o tramite le Associazioni di volontariato operanti sul territorio, con specifiche attribuzioni e competenze in materia;

g) cattura i cani vaganti con oneri a proprio carico;

h) affida il servizio di gestione degli animali ad Associazioni, o a soggetti privati, se non possibile altrimenti mediante stipula di apposite convenzioni;

i) garantisce i livelli essenziali di tutela e benessere degli animali nei canili privati convenzionati affidatari del servizio di mantenimento e gestione dei cani randagi;

l) rimuove dal suolo pubblico carcasse animali, di qualunque specie, attraverso l'intesa con i competenti servizi dei servizi veterinari della ASSL N.2 DELLA GALLURA;

m) organizza la cattura dei cani randagi, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato, aventi fini protezionistici, al fine del contenimento dei danni provocati agli allevamenti zootecnici e al potenziale pericolo per l'aggressione alle persone.

n) dispone dei Fondi assegnati dal Ministero e dalla Regione, stanziando gli ulteriori fondi necessari, collabora con la ASSL N.2 DELLA GALLURA per l'esecuzione delle attività inerenti all'iscrizione all'anagrafe canina e delle campagne di sterilizzazione.

Articolo 4 Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

2. Per «animale domestico, d'affezione e da compagnia» si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dalle persone, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia almeno salvo che non siano tenuti in condizioni di cattività nel rispetto delle norme generali per la tutela degli animali.

3. Per “gatto libero” si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

4. Per “habitat” di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Articolo 5 Cura degli animali e degli ambienti in cui vivono

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Per quanto riguarda la riproduzione, il detentore dell'animale dovrà prendersi cura dei nati e della loro successiva collocazione.

2. In particolare, chiunque conviva con un animale domestico o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario, nonché un adeguato livello di benessere fisico;

c) renderlo libero da parassiti;

d) garantire l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;

e) garantire l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possano costituire fonte di paura o angoscia e favorendo la socializzazione con altri animali della sua specie e, con le persone, per gli animali di cui all'art. 4 comma 2.

- f) prendere ogni possibile adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
- h) assicurare la regolare pulizia degli spazi di permanenza e dimora degli animali.
- i) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

3. Ai fini del precedente punto “h”, la prescrizione, di notevole rilevanza sotto il profilo igienico sanitario, si applica a tutti gli animali comunque presenti sulla proprietà. In linea generale, gli escrementi o liquami prodotti dagli animali devono essere rimossi giornalmente e collocati nel contenitore per la raccolta differenziata dell’organico, o convogliati in una vasca a tenuta stagna con successivo smaltimento a mezzo autobotte presso impianti di depurazione autorizzati o in alternativa trattati con le stesse modalità previste per le acque reflue domestiche, per la salvaguardia della igienicità e del decoro degli spazi, nei riguardi degli stessi detentori e delle proprietà confinanti.

4. I proprietari e tutti i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di giardini, fondi, immobili, corti, balconi e altre pertinenze devono tenere pulite tali aree da escrementi.

Art. 6 Prescrizioni

1. Chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, dovrà garantirgli la possibilità di movimento in libertà giornaliera e la possibilità di socializzazione con altri animali.

2. In particolare i cani detenuti nei box o nei recinti devono avere la possibilità di muoversi in libertà per almeno 2 ore al giorno.

3. La prescrizione di cui al precedente comma non sussiste per i cani detenuti all’interno di recinzioni purché il recinto abbia una superficie almeno 10 volte superiore a quella minima prevista per i box dal D.P.G.R. 4-3-1999, n.1, e comunque non inferiore a: mq 20 per cani fino a 6Kg di peso, mq 30 per cani da 6 a 10 Kg di peso, mq 35 per cani da 10 a 20 Kg di peso, mq 40 per cani oltre i 20 Kg di peso.

4. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale in modo da non mettere a repentaglio la

salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.

5. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari ed è la soluzione consigliata per tutti gli animali d'affezione.

6. I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Articolo 7 Divieti

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento che comporti il maltrattamento degli animali e che contrasti con le normative vigenti.

2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

3. È vietato detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione.

4. E' vietato tenere costantemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. E' vietato tenere i cani legati a catene in forma stabile. I cani possono essere tenuti legati alla catena a condizione che venga garantita la possibilità di movimento in libertà di almeno 3 ore al giorno e che la catena abbia una lunghezza minima di metri 5, sia fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno 4 metri, il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati in modo tale da consentirgli il moto fisiologico, l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua.

6. E' vietato tenere legate a catena una cagna in calore.
7. E' vietato condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi.
9. E' vietato addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.
10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.
12. E' vietato donare animali d'affezione come premio, ricompensa ed omaggio nell'ambito di feste lotterie e similari;
13. E' vietato l'uso di animali per la pratica dell'acconttonaggio in qualsiasi forma praticata compreso l'utilizzo da parte degli artisti di strada;
14. E' vietato applicare catene o corde agli arti degli animali per impedirgli di muoversi liberamente;
15. E' vietato detenere il cane con guinzaglio allacciato a nodo scorsoio o con collari cosiddetti "a strozzo".
16. E' vietato l'uso del collare elettrico.
17. E' vietato l'uso permanente di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologici.
18. E' vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanastico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità a seguito di valutazione comportamentale, come previsto dall' Ordinanza del Ministero Della Salute del 6 Agosto 2013, certificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valutazione andrà preceduta dalla dimostrazione del proprietario di avere seguito un articolato corso di recupero comportamentale.

19. E' fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l'etologia degli stessi;

20. E' vietato praticare la caccia nell' area circostante i Canili per un raggio di distanza non inferiore ai 150 metri dalla struttura.

21. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente e la certificazione del veterinario che ha effettuato l'intervento deve sempre accompagnare il libretto sanitario dell'animale.

Art. 8 Divieto di detenere animali

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art.3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009:

a) a delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

2.E vietato detenere animali di qualsiasi specie a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva o decreto penale di condanna per i reati di maltrattamento e/o uccisione di animali di cui agli artt. 727,544 -ter, 544-quater,544 -quinqies del Codice Penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189;

Art.9 Trasporto di animali

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. A tal fine il conducente del veicolo che trasporta animali deve provvedere a:

- a) aerare sufficientemente l'abitacolo adibito al trasporto dell'animale;
 - b) somministrare acqua e cibo con una periodica pausa per la deambulazione dell'animale, in caso di viaggi prolungati;
 - c) proteggere l'animale da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da non comprometterne il benessere e/o il sistema fisiologico.
2. Se un animale viene lasciato all'interno di un autoveicolo in sosta, è obbligatorio predisporre una idonea ventilazione attraverso i finestrini, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire dal veicolo; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.
3. L'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura é consentito secondo le indicazioni delle compagnie di trasporto, per i cani solo se muniti di guinzaglio e museruola, per i gatti o altri animali di piccola taglia all'interno di apposite gabbie o contenitori idonei allo scopo.
4. Chiunque sia coinvolto o assista a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali, deve porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso (Legge n. 120/2010 art.31). E' vietato abbandonare il luogo in cui è avvenuto un sinistro stradale in cui sia coinvolto un animale senza prestare assistenza all'animale ferito o senza allertare le autorità competenti.

Art. 10 Luogo di detenzione degli animali

1. Il luogo in cui vengono detenuti animali deve essere idoneo alle caratteristiche proprie della specie e deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.5 del presente regolamento.
2. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato, fermo restando il diritto dell'animale ad abbaiare, soprattutto nei casi di percezione di un pericolo.
3. Qualora nello stesso luogo siano presenti fino a cinque cani oppure fino a dieci gatti, la detenzione non è soggetta ad autorizzazione sanitaria.
4. Per la detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti superiore a cinque oppure di un numero di gatti superiore a 10 deve essere effettuata una comunicazione al Sindaco e alla ASL N.2 DELLA GALLURA, specificando la

localizzazione del sito in cui i cani vengono detenuti, le modalità di detenzione e gli accorgimenti sanitari adottati.

5. Qualora all' interno di un canile vengano detenuti più di cinque cani, questo deve essere ubicato a una distanza di 20 metri dal muro di confine con l'altra proprietà qualora nella stessa sia ubicato un fabbricato ad uso abitativo.

Art.11 Animali e aree pubbliche

1. Gli animali domestici hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale ad eccezione delle aree verdi debitamente recintate ed attrezzate per il gioco dei bambini e delle aree dedicate allo sport, con le seguenti prescrizioni:

a) Nel centro abitato i cani accompagnati dai loro proprietari o detentori devono essere muniti di guinzaglio, con lunghezza massima di m. 1,50.

b) Fuori dal centro abitato, in particolare nelle zone agricole, i cani accompagnati dal proprietario o detentore potranno anche essere condotti senza guinzaglio che andrà applicato in caso di necessità, ad esclusione dei cani di cui all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, e nel numero non superiore a uno.

c) i proprietari o detentori dei cani devono avere con sé una museruola da applicare al cane in caso di necessità, ovvero su richiesta degli organi di controllo, salvo i casi in cui per le caratteristiche morfologiche dell'animale non sia possibile applicarla o che comprometterebbe la salute dell'animale. In quest' ultimo caso il proprietario o detentore dovrà esibire la certificazione del medico veterinario.

2. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. I cani potranno essere tenuti liberi e senza museruola, quando l'accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso.

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;

- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto e i cani delle Unità Cinofile di Protezione Civile in attività di ricerca.

4. I detentori, a qualsiasi titolo, di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

5. Il Comune di Santa Teresa Gallura individua e contraddistingue con appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani (Aree Cani), dotati delle opportune attrezzature; in tali spazi i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto il vigilante e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.

6. Ogni detentore di cane può servirsi liberamente delle Aree Cani, indipendentemente dalla taglia del cane e dal luogo della sua residenza.

7. Chi accompagna il cane all'interno delle Aree Cani ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni e di depositarle negli appositi contenitori.

8. Nelle Aree Cani, qualora si verificassero delle incompatibilità tra cani, o un cane si rivelasse particolarmente aggressivo nei confronti degli altri cani, può essere necessario l'uso della museruola e l'eventuale allontanamento, per salvaguardare la libera fruizione da parte di tutti.

9. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e agli uffici aperti al pubblico, avendo cura che non sporchi e che non crei disturbo o danno, in particolare:

a) chi conduce cani negli esercizi e negli uffici pubblici, deve tenerli sempre al guinzaglio, avere sempre con sé idonea museruola, da applicare all'animale in caso di necessità, ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti. Tale norma non si applica ai cani per non vedenti.

b) i cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal precedente punto a), a tutti gli uffici Comunali.

c) nel caso i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio pubblico, dovranno essere muniti di museruola e saldamente legati per evitarne la fuga.

10. Agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi viene concessa la facoltà di rifiutare l'entrata ai cani, purché venga esposto all'ingresso e in modo visibile il logo indicante il divieto.

Art.12 Avvelenamenti e trappole

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diverse dai ratti e infestanti da controllare.

3. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" del 12 luglio 2019 ed eventuali successive normative specifiche e avvisare tempestivamente la Polizia Locale. Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Il Sindaco entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

Art.13 Obblighi dei proprietari dei cani

1. Gli animali devono essere in regola con le norme regionali in materia di iscrizione all' Anagrafe Canina o segnalazioni presso gli enti preposti per una più facile rintracciabilità e salvaguardia sanitaria degli animali.

2. E' fatto obbligo al proprietario del cane, di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla nascita o dall' acquisizione del possesso dell'animale all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASSL N.2 DELLA GALLURA o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

3. Tranne motivate eccezioni, la separazione dei cuccioli dalla madre deve avvenire oltre il sessantesimo giorno di vita;

4. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo di cani, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o comunque, dall'acquisizione del possesso.

5. I detentori/proprietari devono inoltre denunciare:

a) il furto o smarrimento tempestivamente per telefono alla Polizia Locale, con conferma scritta entro 15 giorni dall'evento; la mancata comunicazione può configurare a seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa custodia etc.);

b) la morte di un animale entro quindici giorni dall' evento;

c) il cambio di residenza entro trenta giorni;

d) la cessione di proprietà entro quindici giorni.

Art. 14 Sopravvenuta impossibilità

1. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze, quali gravi malattie o ricoveri in comunità o lungodegenza, possono fare richiesta al Comando Polizia Locale del Comune di Santa Teresa Gallura , il quale , previa adeguata valutazione del caso, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASSL N.2 DELLA GALLURA, può dare consenso al ricovero dell'animale presso un canile/gattile. Il ricovero può avere carattere temporaneo (per impedimenti reversibili), o definitivo (per impedimenti irreversibili). Nela caso di impedimenti irreversibili, la cessione al Comune determina l'inserimento del cane nei programmi di adozione. Il costo del mantenimento del cane in canile a seguito della cessione al Comune è a carico del proprietario per tutta la durata della detenzione, fatti salvi i casi di dimostrata incapienza del proprietario

cedente, nei quali il Comune può autorizzare la detenzione in canile a proprie spese fino all' eventuale nuova adozione.

Art. 15 Cani vaganti e Canili

1.La programmazione degli interventi di cattura dei cani vaganti è attuata dal Comune, che si avvale a questo scopo delle informazioni derivanti dalle segnalazioni dei cittadini, dalla vigilanza da parte della Polizia Locale e dalle Guardie Ecozoofile secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e dalla L.R. 18 maggio 1994 n. 21. Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, si richiede l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASSL N.2 DELLA GALLURA, che vi adempie secondo l'art.6 della medesima normativa regionale. Il cane viene consegnato al canile convenzionato in cui verrà sottoposto agli opportuni trattamenti sanitari e in cui permane stabilmente fino alla sua adozione.

2.Il Canile/Gattile convenzionato con il Comune di Santa Teresa Gallura, oltre che essere gestito dal punto di vista sanitario e amministrativo secondo le modalità indicate nel D.P.G.R. 4-3-1999, n.1, deve garantire al personale incaricato dal Comune stesso, alla Polizia Locale, alle Guardie Ecozoofile, agli operatori della ASSL il libero accesso alla struttura, finalizzato a controlli periodici, consentendo lo scatto di fotografie agli animali catturati sul territorio ed ivi ospitati.

3.Il canile/Gattile Comunale dovrà garantire l'accesso giornaliero al pubblico per far conoscere alle persone gli animali ospitati nella struttura e il personale specializzato sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta dell'animale agevolando così le eventuali adozioni.

4.Il Canile convenzionato dovrà assicurare la disponibilità di almeno un box libero per eventuali recuperi non programmati e la reperibilità del personale addetto per assicurare il ricovero del cane in tempi brevi, come da convenzione stipulata tra le parti.

Art.16 Cani e strutture di ricovero

1. I proprietari dei cani che intendono detenerli in appositi box , poiché devono adempiere all'obbligo di movimento in libertà dell'animale per lo svolgimento dell'attività motoria giornaliera, devono disporre delle seguenti superfici minime:

PESO CANE	SUPERFICIE MINIMA CHIUSA	SUPERFICIE MINIMA APERTA	SUPERFICIE TOTALE
FINO A 6 KG	2 METRI QUADRATI	2 METRI QUADRATI	4 METRI QUADRATI
DA 6 A 10 KG	2,5 METRI QUADRATI	3,5 METRI QUADRATI	6 METRI QUADRATI
DA 10 A 20 KG	3 METRI QUADRATI	4 METRI QUADRATI	7 METRI QUADRATI
OLTRE I 20 KG	4 METRI QUADRATI	4 METRI QUADRATI	8 METRI QUADRATI

2. I box devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati. Il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana così da evitare il formarsi di pozzanghere e fango, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.

3. All'interno di ogni box possono essere detenuti fino a 3 cani a condizione che vengano rispettati i parametri di superficie riferiti ad ogni singolo cane come riportato nella precedente tabella.

4. All'interno di ogni box non è possibile detenere cani adulti e cuccioli, ad eccezione della madre dei cuccioli.

5. Alternativamente ai box i cani potranno essere detenuti all'interno dei recinti che dovranno avere le dimensioni di cui al comma 1 del presente articolo e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. L'eventuale chiusura in alto del recinto sarà possibile con un'altezza delle pareti dello stesso, non inferiore ai due metri.

6. All'interno di ogni recinto possono essere detenuti fino a 7 cani a condizione che vengano rispettati i parametri di superficie riferiti ad ogni singolo cane come riportato nel comma 1.

7. Qualora a seguito di accertamento si dovessero riscontrare irregolarità sulle dimensioni dei box e dei recinti di cui al comma 2, i trasgressori avranno 20 giorni di tempo per uniformarsi al presente regolamento.

Art. 17 Gatti e colonie feline

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n. 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo etc.)

2. E' fatto divieto assoluto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di provvedere alla loro sterilizzazione.

4. Le colonie feline sono punti di aggregazione di gatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area pubblica, ad uso pubblico o privata.

5. Il Comune di Santa Teresa Gallura in collaborazione con la ASSL N.2 DELLA GALLURA e le associazioni di volontariato e con i singoli cittadini censisce e riconosce le colonie feline presenti nel territorio. Le colonie sono soggette a censimento con aggiornamento periodico in riferimento al numero di gatti presenti nella colonia e all'eventuale individuazione di nuove colonie.

6. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali.

7. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del

Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario su problematiche igienico-sanitarie, e sentito il parere del referente della colonia di cui al comma 6 del presente articolo.

8. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge 14.08.1991, n.281.

Articolo 18 Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni

1. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di mostra, fiera ed esposizione, spettacolo o intrattenimento, compreso quello circense, pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che comporti maltrattamenti di animali. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di una delle attività di cui sopra in cui è prevista la partecipazione di animali verranno effettuati dei controlli a tutela degli stessi.

2. I controlli di cui al precedente comma verranno effettuati dai Veterinari della ASL

N.2 DELLA GALLURA e dalla Polizia Locale.

3. E' autorizzato l'utilizzo di animali:

a) nelle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati;

b) alle manifestazioni storiche e culturali che si svolgono sul territorio comunale, dopo avere ottenuto il parere favorevole della ASSL.

4. Tutti gli animali che partecipano alle suddette manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente.

5. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare ippiche da corsa nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

b) il percorso della gara, nel caso di cui al precedente comma, sia circoscritto con adeguate barriere atte a ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione;

c) sia identificato a cura e a carico degli organizzatori della manifestazione un Medico Veterinario specializzato "Ippiatra", che garantisca un'adeguata assistenza sanitaria prima e durante tutta la durata della manifestazione;

d) sia assicurato il rispetto delle Ordinanze Ministeriali e della normativa nazionale.

Art. 19 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona, e alloctona nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

Art. 20 Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Reg. 1069/2009 e le relative Linee Guida (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013), disciplinano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, è possibile nel terreno del proprietario/detentore dell'animale o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme;

b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere dei Servizi Veterinari della ASSL N.2 DELLA GALLURA per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

Articolo 21 Vendita ed esposizione di animali

1. Fatta salva la normativa sul commercio e quella in materia igienico-sanitaria, la vendita di animali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a. gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in materia di benessere dell'animale, dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza;

b. le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite;

c. è fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici, che possono essere esposti nelle vetrine;

d. negli esercizi commerciali in sede fissa gli animali possono essere tenuti in esposizione per non più di 3 ore giornaliere; a tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione;

e. i cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita e comunque nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti veterinari;

f. gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre provvisti di acqua e di cibo;

g. le attività commerciali su aree pubbliche, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, al riparo dagli agenti atmosferici e con le modalità previste dai regolamenti di polizia veterinaria, in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.

2. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

3. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.

4. E' vietata la vendita di animali ai minori di anni 18.

5. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile.

Art.22 Cavalli

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

2. Il cavallo, come tutti gli animali, va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.

3. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, qualora ravveda una situazione di maltrattamento o comportamento inadeguato è tenuto alla tempestiva segnalazione all'autorità competente.

4. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria). Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.

5. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario. E' vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario.

6. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

7. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.

8. E' vietato sul territorio comunale il servizio di piazza a trazione animale o con slitte a salvaguardia della salute degli animali e a tutela della sicurezza degli utenti della strada.

9. I cavalli che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una adeguata protezione naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie.

Art. 23 Volatili

1. E' fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
- c) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- d) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

2. La gabbia per volatili deve avere dimensioni tali da permettere:

a) il volo agevole del volatile fra almeno due posatoi; al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul posatoio, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile, in particolare per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

b) i posatoi devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua. Per le specie che lo richiedono i posatoi dovranno essere forniti di riparo. Dovrà inoltre essere garantito un numero

sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

c) nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili;

d) è obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 24 Animali Esotici

1. Gli animali esotici sono le specie di animali, delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale.

2. La CITES detta anche Convenzione di Washington è una convenzione internazionale sul commercio delle specie di flora e fauna selvatica a rischio di estinzione, in vigore dal 1975. I cittadini che intendono ospitare presso le proprie abitazioni animali esotici devono accertare se questi ricadano o meno negli elenchi regolamentati dal CITES.

Art. 25 Animali da allevamento

1. E' definito animale, ai sensi della Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 Luglio 1998, art.2, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.

2. Le prescrizioni di cui all' art.5 e i divieti di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento si intendono posti in essere anche per gli animali di cui al comma 1 .

Art. 26 Sanzioni

1. Le sanzioni per la violazione degli obblighi e delle prescrizioni del responsabile di un animale elencati nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato è soggetta all'applicazione delle sanzioni prescritte nell'allegato A) ai sensi della Legge del 24.11.1981 n.689, art.16.

2. L'accertamento della violazione e l'erogazione della sanzione amministrativa comporta l'immediata cessazione del comportamento illecito da parte del trasgressore e il ripristino delle condizioni di benessere animale ai sensi del presente regolamento. L'inottemperanza comporta il sequestro immediato dell'animale

oggetto della violazione e il ricovero presso il canile convenzionato a spese del trasgressore.

3. L'accertamento della violazione di cui all'art. 7, commi 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,20, 21,22, art. 8, art. 23 comma 1d, art. 24 del presente regolamento e di tutte le altre fattispecie che possano configurare qualsiasi forma di maltrattamento dell'animale comporta, previa diffida, il sequestro dell'animale e il ricovero presso il canile convenzionato o altro luogo idoneo, a spese del trasgressore.

4. La reiterazione della medesima o di altra violazione di cui all'art. 7 comma 4,5,13, art. 9 comma 1-2, art. 16 commi 2,3, art. 17 comma 2, art. 21 commi 1c, 1d,1e,1f,1g, art. 22 commi 6,8,10, nel medesimo anno comporta, previa diffida, la sanzione accessoria del sequestro dell'animale oggetto della violazione e il ricovero dell'animale presso il canile convenzionato a spese del trasgressore.

5. Per il sequestro di cui agli artt. 22 comma 5,6,8,10 e 23 comma 1 d), verrà individuato un luogo idoneo per il ricovero dell'animale un luogo su area pubblica o privata e nominato un custode con idonee capacità per la gestione dell'animale.

6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento in riferimento all'art. 16 commi 2, 3, 4, 6, 7, i detentori dei cani hanno un periodo di 60 giorni per uniformarsi alle nuove prescrizioni.

Art. 27 Vigilanza

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, i medici dei Servizi Veterinari e tecnici della prevenzione della ASSL N.2 DELLA GALLURA, le Guardie Ecozoofile volontarie, nell'ambito delle attribuzioni di competenza così come definite dall'art. 6, comma 2, della Legge 189/2004 e chiunque spetti, sono incaricati di far rispettare le norme del presente Regolamento.

Art. 28 Incompatibilità e abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO "A"

*AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI*

ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONE ACCESSORIA
ART. 5/2 a, b, c, d, e, h, i	25	500	500	
ART.5/2 f, g	25	500	100	
ART. 5/3	25	500	300	
ART. 5/4	25	500	100	
ART. 7/1	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/2	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/3	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/4	25	500	500	
ART. 7/5	25	500	500	
ART. 7/6	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/7	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/8	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/9	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/10	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/11	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/12	25	500	400	SEQUESTRO
ART. 7/13	25	500	400	
ART. 7/14	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/15	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/16	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/17	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/18	25	500	500	
ART. 7/19	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 7/20	25	500	500	

ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONE ACCESSORIA
ART. 7/21	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 8	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 9/1	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 9/2	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 9/3	25	500	100	
ART. 9/4	25	500	500	
ART. 10/2	25	500	100	
ART. 10/4	25	500	200	
ART. 10/5	25	500	200	
ART. 11/1 a, b	25	500	100	
ART. 11/1 c	25	500	50	
ART. 11/4	25	500	100	
ART. 11/7	25	500	100	
ART. 11/9	25	500	100	
ART. 12/1	25	500	500	
ART. 12/2	25	500	500	
ART. 13/2	25	500	50	
ART. 13/3	25	500	400	
ART. 13/4	25	500	100	
ART. 13/5 a	25	500	200	
ART. 13/5 b, c, d	25	500	100	
ART. 16/1	25	500	500	
ART. 16/2	25	500	200	
ART. 16/3	25	500	500	

ARTICOLO	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONE ACCESSORIA
ART. 16/4	25	500	400	
ART. 16/5	25	500	400	
ART. 17/2	25	500	500	
ART. 17/3	25	500	300	
ART. 17/6	25	500	100	
ART. 18/1	25	500	500	
ART. 19	25	500	500	
ART. 21/1	25	500	400	
ART. 21/2	25	500	200	
ART. 21/3	25	500	200	
ART. 21/4	25	500	400	
ART. 22/5	25	500	500	
ART. 22/6	25	500	500	
ART. 22/7	25	500	500	
ART. 22/8	25	500	400	
ART. 22/9	25	500	400	
ART. 23/1 a	25	500	200	
ART. 23/1 b	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 23/1 c	25	500	200	
ART. 23/1 d	25	500	500	SEQUESTRO
ART. 23/2 a	25	500	400	
ART. 23/2 b	25	500	400	
ART. 23/2 c	25	500	400	
ART. 23/2 d	25	500	200	
ART. 24	25	500	500	SEQUESTRO

--	--	--	--	--